

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CONTO CORRENTE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE – Clienti consumatori –

“Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà”

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) - E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dello Statuto del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

**La Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (sul sito della banca e presso tutte le filiali della banca).

### **Caratteristiche specifiche del Conto Corrente Wealth Management Private**

Wealth Management Private è un conto corrente collegato al Servizio di Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari prestato da Banca Aletti & C. SpA, società del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.. Si tratta di un conto corrente dedicato al regolamento delle operazioni di investimento o disinvestimento disposte dal cliente in esecuzione del citato contratto di consulenza.

In considerazione della sua destinazione specifica, il conto permette, oltre all'operatività sopra descritta, solamente operazioni di:

- bonifico in entrata e in uscita;
- giroconto da e per altro conto del cliente.

In particolare il conto non prevede la convenzione di assegno, il rilascio di carta di credito o di debito, e l'accesso a forme di finanziamento comunque denominate (**il conto non può essere affidato**).

Il Cliente non può avere più di un conto corrente Wealth Management Private per ciascuna delle banche del Gruppo Banco Popolare con cui intrattiene rapporti per la prestazione del servizio di consulenza.

### **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese**

**sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI				
		Spese per l'apertura del conto	0,00 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €	
<b>SPESE FISSE</b>	<b>Tenuta del conto</b>	Canone annuo per tenuta del conto	0,00 € DI CUI Imposta di bollo 0,00 € Spese di scritturazione contabile canone annuo 0,00 € Spese di scritturazione contabile imposta di bollo 0,00 €	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate	
	<b>Gestione liquidità</b>	Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €	
	<b>Servizi di pagamento</b>	Rilascio di una carta di debito nazionale (Circuito Pagobancomat)	prodotto non disponibile	
		Rilascio di una carta di debito internazionale (Circuito Maestro)	prodotto non disponibile	
		Rilascio di una carta di credito	prodotto non disponibile	
		Rilascio moduli assegni	non disponibile	
	<b>Home Banking</b>	Canone annuo per internet banking e phone banking	prodotti non disponibili	
	<b>SPESE VARIABILI</b>	<b>Gestione liquidità</b>	Invio estratto conto	<u>sportello</u> 0,00 € <u>on line</u> 0,00 €
			Documentazione relativa a singola operazione <sup>1</sup>	Spese invio contabili 0,00 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €
<b>Servizi di pagamento</b>		Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	non disponibile	
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia	non disponibile	
	Bonifico – SEPA	<u>sportello</u> <sup>2</sup> 0,00 € <u>on line</u> <sup>3</sup> non disponibile		
		Spese di scritturazione contabile 0,00 €		
	Bonifico – Extra SEPA	<u>IN EURO</u> 15,50 € <u>IN DIVISA</u> 20,00 €		
		DI CUI		

<sup>1</sup> Ulteriori informazioni sono disponibili nel Foglio Informativo delle Certificazioni varie, rilascio informazioni e fotocopie, oneri vari.

<sup>2</sup> Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

<sup>3</sup> Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

			Spese di scritturazione contabile 0,00 €
			0,00 €
		Ordine permanente di bonifico	DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €
		Addebito diretto	non disponibile
		Ricarica carta prepagata	prodotto non disponibile
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	<b>Interessi creditori</b>	Tasso creditore annuo nominale <sup>4</sup>	Tasso variabile indicizzato a: <small>(euribor a 3 mesi media del mese pr</small> nominale 0,0000 %
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	non applicabile
		Commissione omnicomprensiva	non applicabile
	<b>Sconfinamenti</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	non applicabile
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	non applicabile
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	19,9000 %
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	non applicabile

<sup>4</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile). Qualora il tasso di interesse come sopra determinato assuma un valore pari o inferiore a zero la Banca applicherà nei confronti del cliente il tasso minimo d'Istituto fino a quando lo stesso tasso non tornerà ad assumere un valore positivo garantendo comunque l'applicazione del tasso minimo d'Istituto.

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	Contanti/assegni circolari stessa banca Assegni bancari stessa filiale	0 giorni
	Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti Vaglia e assegni postali	non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile
	Assegni bancari estero Vouchers	non disponibile non disponibile

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di scoperti senza affidamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### TENUTA DEL CONTO (spese diverse dal canone annuo)

##### Spese per operazioni

- spese di scritturazione contabile 0,00 €
- periodicità del canone / forfait trimestrale

##### Costi di gestione del rapporto

- spese di estinzione 0,00 €
- spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea 0,00 €
- spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea <sup>5</sup> 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 0,00 €
- spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello 0,00 €
- imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

#### REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE<sup>6</sup>

- tasso annuo creditore - nominale nominale 0,0000 %

#### CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

- Nessuna causale

<sup>5</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

<sup>6</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

## ALTRO

### Particolarità

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito	annuale
▪ periodicità di liquidazione delle competenze a credito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	annuale
▪ frequenza di invio dell'estratto conto	trimestrale
▪ frequenza di invio del documento di sintesi	annuale
▪ ritenuta fiscale	pro tempore vigente

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca nei confronti del Cliente "consumatore" e del "Cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

2. E' causa di risoluzione del presente contratto il recesso o la risoluzione dal contratto del "Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari" prestato da Banca Aletti & C. SpA. In tal caso la risoluzione opera di diritto a seguito della comunicazione con la quale la banca dichiara di volersi avvalere di tale facoltà.
3. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.
4. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella di cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.
5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel quarto comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti è effettuata dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

### Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

n° 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.

## Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Aleffi & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aleffi & C. S.p.A.  
Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:  
[reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[reclamibancari@pec.bancobpm.it](mailto:reclamibancari@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che



dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie** qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

## GLOSSARIO

<b>Addebito diretto</b>	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
<b>Bonifico - extra SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.



<p><b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b></p>	<p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative</li> <li>- operazioni di prelievo</li> <li>- operazioni di acquisto titoli</li> <li>- emissione di assegni circolari</li> <li>- esecuzione bonifici anche tramite home banking</li> <li>- operazioni estero</li> <li>- addebito diretto</li> <li>- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca</li> <li>- operazioni di tesoreria</li> <li>- pagamento deleghe fiscali</li> <li>- imposta di bollo</li> <li>- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.</li> </ul> <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente).La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<p><b>Commissione omnicomprensiva</b></p>	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p>
<p><b>Disponibilità somme versate</b></p>	<p>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente puo' utilizzare le somme versate</p>
<p><b>Documentazione relativa a singole operazioni</b></p>	<p>Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.</p>
<p><b>Fido</b></p>	<p>Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.</p>
<p><b>Invio estratto conto</b></p>	<p>Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.</p>
<p><b>Ordine permanente di bonifico</b></p>	<p>Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.</p>
<p><b>Prelievo di contante</b></p>	<p>Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.</p>
<p><b>Ricarica carta prepagata</b></p>	<p>Accreditamento di somme su una carta prepagata.</p>

<b>Rilascio di una carta di credito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
<b>Rilascio di una carta di debito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
<b>Rilascio moduli di assegni</b>	Rilascio di un carnet di assegni.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Spesa per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tenuta del conto</b>	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valute sul versamento di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.